

Assicurazione infortuni per aziende agricole

**Informazioni sul prodotto e
condizioni contrattuali**

Edizione 2021

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Assicurazione infortuni per aziende agricole

Gentile cliente

Le informazioni sul prodotto consentono di acquisire dimestichezza con la documentazione contrattuale.

Le informazioni determinanti per contenuto ed estensione dei diritti e doveri reciproci, sono disciplinate esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalle condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Informazioni sul prodotto

Assicurazione infortuni per aziende agricole

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 9

1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è Baloise Assicurazione SA (in seguito denominata Baloise), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

In internet ci troverà sotto:
www.baloise.ch

L'indirizzo dell'agenzia della Baloise per Lei competente è indicato sul contratto d'assicurazione.

2. Contraente e persona assicurata

Il contraente è la persona fisica o giuridica che cerca copertura assicurativa per sé o per altre persone e che a questo scopo conclude un contratto d'assicurazione con la Baloise. Il contraente è il partner contrattuale della Baloise.

Persona assicurata

Con indicazione del nome

(una o più persone)

è sempre la persona designata nel contratto d'assicurazione che ha diritto alla copertura assicurativa contro le conseguenze economiche di un infortunio.

Senza indicazione del nome

(una o più persone) sono

- minorenni che trascorrono le loro vacanze presso il contraente, per la durata del loro soggiorno
- aiutanti occasionali
- persone che sono entrate a far parte del nucleo familiare del contraente soltanto dopo l'entrata in vigore o dopo una modifica della polizza e che la loro notifica alla Baloise sia stata omessa inavvertitamente. Tuttavia, il contraente ha l'obbligo di notificare tali persone alla Baloise o di assicurarle nominativamente secondo il 10 paragrafo.

3. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito le forniremo informazioni sulla copertura assicurativa a sua disposizione. Si tratta di una ricapitolazione che potrà aiutarla ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) la troverà nelle CC. La copertura assicurativa da lei stabilita e i dati individuali, come p. es. la somma d'assicurazione convenuta, li troverà nel suo contratto d'assicurazione.

L'assicurazione infortuni per aziende agricole offre alle persone assicurate una copertura assicurativa contro le conseguenze economiche risultanti da infortuni professionali e non professionali. Per gli aiutanti occasionali e per le persone che sono entrate a far parte del nucleo familiare del contraente (vedi cifra 2) dopo l'entrata in vigore o dopo una modifica della polizza, la copertura assicurativa si estende solo agli infortuni professionali.

Sono considerati infortuni professionali quelli che si verificano nell'eseguire lavori

- nell'azienda agricola
- nell'economia domestica
- in un'azienda annessa
- in un'occupazione secondaria

per ordine del contraente.

ono considerati infortuni non professionali tutti gli altri infortuni. Gli infortuni che si verificano durante il servizio militare svizzero e il servizio svizzero di protezione civile in tempo di pace sono coassicurati.

Possono essere stipulate le seguenti prestazioni:

- **Capitale decesso** (assicurazione di somme):
Se la persona assicurata muore per le conseguenze di un infortunio assicurato, la Baloise versa una somma convenuta in precedenza (capitale decesso) ai beneficiari designati nelle condizioni contrattuali.

Beneficiari sono le persone indicate all'art. 7 delle CC oppure, in deroga all'art. 7 delle CC, le persone designate dal contraente come aventi diritto alle prestazioni del contratto d'assicurazione in caso di sinistro. Beneficiari possono essere persone fisiche o giuridiche.

Per le persone senza indicazione del nome (vedi cifra 2) il capitale di decesso ammonta a CHF 5'000.

Informazioni sul prodotto

Assicurazione infortuni per aziende agricole

- **Capitale d'invalidità** (assicurazione di somme):
Se un infortunio ha come conseguenza un danno fisico o mentale presumibilmente definitivo, la Baloise versa una somma convenuta in precedenza (capitale d'invalidità).

Se l'infortunio provoca danni estetici, per i quali non è dovuto un capitale d'invalidità, viene versata una determinata percentuale di quest'ultimo.

Per le persone senza indicazione del nome (vedi cifra 2) il capitale d'invalidità ammonta a CHF 20'000, prestazione semplice (variante C).

- **Indennità giornaliera** (assicurazione di somme):
In caso di incapacità lavorativa causata da un infortunio assicurato e attestata da un medico, la Baloise versa l'indennità giornaliera convenuta per ogni giorno civile in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa. A seconda della variante scelta, il diritto alle prestazioni sussiste al massimo per 730 giorni entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, con deduzione del termine d'attesa convenuto, oppure 5 anni dal giorno dell'infortunio, con deduzione del termine d'attesa convenuto. Viene considerato termine d'attesa il periodo che intercorre tra il sopraggiungere dell'evento assicurato (attestazione medica dell'incapacità lavorativa, al più presto tuttavia un giorno dopo l'infortunio) e l'inizio dell'obbligo della Baloise di corrispondere le prestazioni (versamento dell'indennità). La durata del termine d'attesa convenuto è indicata nel suo contratto d'assicurazione.

Per le persone senza indicazione del nome (vedi cifra 2), l'indennità giornaliera ammonta a CHF 20 a partire dal 310 giorno dopo l'infortunio e viene versata al massimo per 365 consecutivi. I minorenni non hanno nessun diritto all'indennità giornaliera.

- **Indennità giornaliera d'ospedalizzazione** (assicurazione di somme):
La Baloise versa l'indennità giornaliera d'ospedalizzazione convenuta per tutta la durata della degenza ospedaliera necessaria (al massimo tuttavia durante 5 anni), causata da un infortunio. La Baloise versa anche l'indennità giornaliera d'ospedalizzazione per le cure ordinate da un medico e effettuate, dietro consenso della Baloise, in uno stabilimento specializzato.

Se in seguito ad una degenza ospedaliera, il medico prescrive un soggiorno di convalescenza, la Baloise si assume i costi effettivi, fino a concorrenza dell'importo dell'indennità giornaliera d'ospedalizzazione, al massimo tuttavia per un periodo di 4 settimane.

Per le persone senza indicazione del nome (vedi cifra 2), non è assicurata nessuna indennità giornaliera d'ospedalizzazione.

- **Spese di cura** (assicurazione danni):
La Baloise si assume i seguenti costi:
 - trattamento ambulatoriale
 - cure mediche
 - mezzi ausiliari come per esempio occhiali, protesi e mezzi ausiliari ortopedici
 - sostituzione o riparazione dei mezzi ausiliari
 - viaggio, recupero e trasporto

Copertura complementare alla cassa malati: La Baloise si assume i costi delle spese di cura non coperti dalla cassa malati (ad esclusione della partecipazione alle spese della cassa malati).

Copertura in complemento alla LAINF: La Baloise si assume le spese non coperte dalla LAINF.

Copertura integrale: La Baloise si assume le intere spese di cura.

4. Beneficiari

L'avente diritto è la persona assicurata, la quale ha un diritto di credito diretto nei confronti della Baloise.

Il capitale assicurato e l'indennità giornaliera vengono però versati di solito al contraente.

5. Validità temporale e territoriale

L'assicurazione copre in tutto il mondo le conseguenze degli infortuni che si verificano durante la durata del contratto.

6. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio dopo l'accettazione della proposta da parte della Baloise, a meno che non sia stata pattuita nella polizza una data posteriore.

Informazioni sul prodotto

Assicurazione infortuni per aziende agricole

7. Durata del contratto e della copertura assicurativa

Alla scadenza della durata convenuta, il contratto d'assicurazione si prolunga tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto da una delle due parti al più tardi 3 mesi prima.

8. Premi

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Se vi sono le premesse richieste, può essere convenuto un pagamento semestrale o trimestrale dietro versamento di un supplemento.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Baloise le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero, al momento dell'annullamento del contratto, se disdice il contratto d'assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro.

9. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se il premio o una tassa amministrativa non viene pagato in seguito ad una diffida, la Baloise stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tutte le tasse, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è la data di pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva.

10. Altre incombenze che deve rispettare

Deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale).

In caso d'infortunio della persona assicurata, si rivolga immediatamente al centro Servizio clientela della Baloise, che potrà contattare 24 ore su 24 e da tutto il mondo al seguente numero di telefono gratuito:

00800 24 800 800, oppure +41 61 285 82 24 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

L'annuncio del sinistro può essere effettuato anche su Internet (www.baloise.ch) o tramite e-mail (servizioclientela@baloise.ch).

Se l'infortunato muore, la Baloise deve essere informata entro 24 ore del decesso della persona assicurata.

Dopo l'infortunio occorre rivolgersi al più presto a un medico e prestare le cure necessarie e adeguate. Occorre fare tutto il necessario al chiarimento dell'infortunio e delle sue conseguenze nonché liberare il medico curante o consulente dall'obbligo del segreto (obblighi d'informazione e di collaborazione).

Per il calcolo dell'ammontare delle prestazioni, occorre trasmettere le fatture originali, in forma dettagliata, nonché certificati e attestati.

La preghiamo di tener conto del fatto che alcuni di questi obblighi summenzionati non incombono solo a lei in quanto contraente dell'assicurazione, ma anche alla persona assicurata.

11. Conseguenze delle violazioni degli obblighi

In caso di violazione intenzionale degli obblighi summenzionati (a parte l'aggravamento o riduzione del rischio), la Baloise può disdire il contratto d'assicurazione. Se lei si rende colpevole della violazione di un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Baloise le può ridurre o addirittura rifiutare una prestazione.

In caso di azioni fraudolente, oltre al rifiuto delle prestazioni, bisognerà mettere in conto la relativa denuncia.

12. Sinistri causati da negligenza grave

La Baloise indennizza le prestazioni nella loro totalità anche quando il sinistro è causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione) e rinuncia al suo diritto di poter disdire il contratto d'assicurazione.

Informazioni sul prodotto

Assicurazione infortuni per aziende agricole

13. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

Parte recedente	Motivi di disdetta	Termine di disdetta	Momento dell'estinzione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Disdetta ordinaria dopo la scadenza di 3 anni di assicurazione	3 mesi Scadenza	del 3° anno di assicurazione
	Evento assicurato per il quale è stata richiesta una prestazione	Al più tardi al momento del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta
Contraente	Aumento di premio, per esempio in seguito a modifiche tariffarie	Prima della fine dell'anno assicurativo	Fine dell'anno assicurativo
	Diminuzione essenziale del rischio	Nessuno	4 settimane dopo la ricezione della disdetta
	Violazione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui viene a conoscenza della violazione, al più tardi 2 anni dopo la conclusione del contratto	Alla ricezione della disdetta
	Cumulo di assicurazioni	4 settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Violazione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui viene a conoscenza della violazione	Alla ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Alla ricezione della disdetta

Motivi dell'estinzione	Momento dell'estinzione
Soggiorno all'estero superiore a un anno	Fine dell'anno di soggiorno all'estero
Trasferimento della sede sociale all'estero	Data di trasferimento della sede sociale all'estero

14. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto della gestione dei contratti, la Baloise deve ricorrere al trattamento dei dati. Nel farlo, vengono rispettate in particolare le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

Informazioni generali sul trattamento dei dati: La Baloise elabora i dati rilevanti per la stipula del contratto, la gestione dello stesso e per la liquidazione del sinistro del contraente (ad es. dati sulla persona, dati di contatto, informazioni specifiche del prodotto assicurativo o informazioni su assicurazioni o sinistri precedenti).

Si tratta principalmente dei dati trasmessi dal contraente attraverso la proposta di assicurazione e di eventuali informazioni successive fornite tramite la notifica

Informazioni sul prodotto

Assicurazione infortuni per aziende agricole

di sinistro. La Baloise riceve eventualmente anche dati personali da parte di terzi se questi sono necessari per la stipula del contratto (ad es. uffici, assicuratori precedenti).

Scopi del trattamento dei dati: I dati del contraente vengono trattati dalla Baloise solo per quegli scopi indicati al contraente al momento della raccolta degli stessi oppure per gli scopi imposti alla Baloise per legge o per i quali è autorizzata al trattamento.

La Baloise tratta i dati del contraente innanzitutto per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio che si dovrà assumere la Baloise stessa nonché per la successiva gestione del contratto e liquidazione del sinistro (ad es. emissione della polizza o fatturazione). I dati del contraente vengono trattati inoltre dalla Baloise per adempiere agli obblighi di legge (ad es. prescrizioni in materia di vigilanza).

Infine, la Baloise tratta i dati del contraente nei limiti consentiti dalla legge anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing (ad es. pubblicità per prodotti oppure sondaggi di mercato/opinione). Il contraente ha il diritto di comunicare per iscritto alla Baloise di non voler ricevere informazioni pubblicitarie. Se il trattamento dei dati da parte della Baloise avviene sulla base delle prescrizioni di legge, questa si attiene agli scopi previsti nella legge stessa.

Consenso: Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Baloise abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di sinistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Baloise al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

Clausola di esonero dall'obbligo di mantenere il

segreto: Il trattamento dei dati, ad esempio da parte di un medico soggetto all'obbligo professionale di mantenere il segreto, necessita di una speciale autorizzazione. La dichiarazione di consenso contiene quindi anche l'esonero dall'obbligo di mantenere il segreto rilasciato dal contraente.

Scambio dei dati: Per la misurazione del rischio e la verifica delle pretese del contraente, la Baloise si consulta con gli assicuratori precedenti, i coassicuratori e i riassicuratori coinvolti nel contratto o nell'avvio di esso e nella liquidazione del sinistro (ad es. assicuratori precedenti in merito all'andamento dei sinistri finora), con le società del gruppo o con altri terzi (uffici o liquidatori di sinistro).

La Baloise può essere tenuta inoltre a trasmettere i dati del contraente ad altri destinatari, come ad esempio alle autorità per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (ad es. autorità fiscali o di perseguimento penale).

Per ottenere le informazioni necessarie per assistenza e consulenza, gli intermediari hanno accesso ai dati del contraente disponibili presso la Baloise. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e al rispetto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Gli intermediari non vincolati possono consultare i dati solo se autorizzati dal contraente.

Per poter offrire al contraente una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni viene fornita anche da imprese giuridicamente autonome con sede in Svizzera e all'estero. Questi fornitori di servizi sono tenuti contrattualmente a rispettare gli scopi del trattamento dei dati stabiliti dalla Baloise e il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Diritti in merito ai dati: A norma della legge sulla protezione dei dati vigente, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Baloise per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Questi può inoltre esigere la correzione dei dati errati e in determinate circostanze la cancellazione degli stessi. In determinate circostanze il contraente può inoltre esigere la consegna o la trasmissione in un formato elettronico di uso comune dei propri dati precedentemente messi a disposizione della Baloise.

Se il trattamento dei dati si fonda sul consenso del contraente, questi ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento avvenuto sulla base del consenso prima della revoca.

Durata della conservazione: In sintonia con i concetti di cancellazione della Baloise, i dati del contraente saranno salvati solo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi precedentemente indicati e alla conservazione a cui la Baloise è tenuta per legge o contratto. Appena i dati personali non saranno più necessari per gli scopi di cui sopra, questi saranno cancellati.

Informazioni sul prodotto

Assicurazione infortuni per aziende agricole

Ulteriori informazioni: Per informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati: www.baloise.ch/protezione-dati

In caso di domande, contattare l'incaricato della protezione dei dati:

Baloise Assicurazione SA
Incaricato della protezione dei dati
Aeschengraben 21, casella postale,
CH-4002 Basel
protezionedeidati@baloise.ch

15. Reclami

In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti:

Baloise Assicurazione SA
Distribuzione e Marketing
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea
Telefono: 00800 24 800 800
reclami@baloise.ch

In qualità di istanza di arbitrato neutrale è a vostra disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Corso Elvezia 7, casella postale 5371
6901 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

Condizioni contrattuali

Assicurazione infortuni per aziende agricole

Condizioni contrattuali

A Nozioni di base

A1

Persone e infortuni assicurati

1.1 Persone con indicazione del nome

Sono assicurate le persone designate nominativamente nella polizza. L'assicurazione si estende agli infortuni professionali e non professionali secondo A2.

1.2 Persone senza indicazione del nome (assicurazione di previdenza)

Sono assicurate, purché non sottoposte in alcun modo alla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), le seguenti persone:

1.2.1 minorenni che trascorrono le loro vacanze presso il contraente, per la durata del loro soggiorno

L'assicurazione si estende agli infortuni professionali secondo A2.1 come pure agli infortuni non professionali.

1.2.2 aiutanti occasionali

L'assicurazione si estende agli infortuni professionali secondo A2.1

1.2.3 le persone che sono entrate a far parte del nucleo familiare del contraente soltanto dopo l'entrata in vigore o dopo una modifica della polizza e che la loro notifica alla Baloise sia stata omessa inavvertitamente.

L'assicurazione si estende agli infortuni professionali, secondo A2.1, dall'entrata a far parte del nucleo familiare e fintantoche vi appartengano, ma al massimo fino alla prossima modifica della polizza.

Tuttavia, il contraente ha l'obbligo di notificare tali persone alla Baloise e di assicurarle nominativamente.

Prestazioni assicurate per persona:

in caso di morte	CHF 5'000
in caso d'invalidità, variante C	CHF 20'000
indennità giornaliera dal 31° giorno, al massimo per 365 giorni consecutivi	CHF 20*
spese di cura, per infortunio	CHF 20'000

*I minorenni non hanno diritto all'indennità giornaliera

A2

Infortuni professionali et infortuni non professionali

Sono considerati infortuni professionali quelli che si verificano

2.1 nell'esercizio di un'attività inerente

- all'azienda agricola
- all'economia domestica
- ad un'azienda annessa
- ad un'occupazione secondaria

del contraente.

2.2 nell'esercizio di un'altra attività lucrativa dipendente.

Sono considerati infortuni non professionali tutti gli altri infortuni. Gli infortuni che si verificano durante il servizio militare svizzero e il servizio svizzero di protezione civile in tempo di pace sono coassicurati.

A3

Infortuni assicurati

3.1 È considerato infortunio l'azione lesiva, improvvisa e involontaria, sul corpo umano di un fattore esterno straordinario che abbia come conseguenza una compromissione della salute fisica, mentale o psichica oppure la morte.

L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia:

- rature
- lussazioni di articolazioni
- lacerazioni del menisco
- lacerazioni muscolari
- stiramenti muscolari
- lacerazioni dei tendini
- lesioni dei legamenti
- lesioni del timpano

Condizioni contrattuali

Assicurazione infortuni per aziende agricole

3.2 Sono pure considerati infortuni:

- i danni alla salute provocati dall'aspirazione involontaria di gas o vapori e dall'inghiottimento inavvertito di sostanze velenose o corrosive
- i seguenti danni alla salute, qualora l'assicurato li subisca involontariamente:
l'annegamento, i congelamenti, i colpi di calore, l'insolazione come pure i danni alla salute dovuti a raggi ultravioletti, salvo i colpi di sole.

3.3 Non sono considerati infortuni:

le malattie di ogni natura, le ernie viscerali e le loro conseguenze; le conseguenze di disturbi psichici, le piaghe prodotte poco a poco da sfregamento, il suicidio o la mutilazione volontaria come pure il loro tentativo anche in stato d'incoscienza.

B Prestazioni assicurate ed esclusioni

B1

Quali infortuni non sono assicurati?

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni che si verificano:

1.1 in seguito a eventi bellici

1.1.1 in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

1.1.2 all'estero, a meno che l'infortunio accada entro 14 giorni dall'inizio di tali eventi nel paese dove soggiorna l'assicurato e che questi vi sia stato sorpreso dallo scoppio dei fatti bellici.

1.2 in seguito a disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramento, sommossa o tumulto) e delle misure prese per reprimerli, a meno che l'assicurato provi, in modo attendibile, che non ha partecipato a tali disordini dalla parte dei perturbatori e che non li ha fomentati.

1.3 in seguito a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

1.4 partecipando a gare con veicoli a motore e motoscafi, nonché durante l'allenamento sul percorso di gara.

1.5 durante il servizio militare all'estero.

1.6 durante l'esecuzione intenzionale di crimini e delitti da parte dell'assicurato o reati ai sensi del Codice penale svizzero.

1.7 in seguito a interventi medici o chirurgici non resi necessari da un infortunio assicurato.

1.8 in seguito all'inghiottimento o all'iniezione intenzionale di farmaci, droghe o prodotti chimici non ordinati da un medico.

1.9 in seguito a radiazioni ionizzanti di ogni natura.

B2

Validità temporale e territoriale

L'assicurazione copre in tutto il mondo le conseguenze degli infortuni che si verificano durante la durata del contratto.

In caso di soggiorno temporaneo all'estero di oltre un anno, l'assicurazione si estingue allo scadere di questo periodo. Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera all'estero l'assicurazione si estingue a tale data o alla cancellazione dal registro di commercio svizzero.

B3

Capitale in caso di morte (assicurazione di somme)

3.1 Se l'assicurato muore per le conseguenze di un infortunio assicurato, entro cinque anni dal giorno dell'infortunio, la Baloise versa la somma assicurata per il caso di morte.

3.2 Eventuali indennità d'invalidità già versate per il medesimo infortunio saranno dedotte dalla prestazione per il caso di morte.

B4

Beneficiari

La Baloise paga il capitale assicurato in caso di morte alle persone nell'ordine indicato sotto le cifre da 4.1 a 4.4 ad esclusione tuttavia di tutte le categorie successive

4.1 al coniuge, al partner registrato o al concubino, ai figli minorenni e ai figli maggiorenni che in seguito a infortunio, malattia o infermità hanno bisogno di un costante sostentamento. Il coniuge riceve il 60% del capitale, i figli ricevono il 40% in parti uguali. In mancanza del coniuge la sua parte è suddivisa tra i suddetti figli e viceversa.

4.2 in parti uguali, agli altri figli maggiorenni

4.3 in parti uguali, ai genitori

Condizioni contrattuali

Assicurazione infortuni per aziende agricole

4.4 in parti uguali, ai fratelli e sorelle. In mancanza di un fratello o di una sorella la sua parte è corrisposta ai suoi figli.

I figliastri e i figli adottivi sono parificati ai figli legittimi. Sono considerati figli adottivi, quelli che al momento dall'infortunio erano stati accolti in modo permanente e gratuitamente per il sostentamento e l'educazione.

In mancanza di superstiti menzionati alle cifre 4.1-4.4, saranno indennizzate soltanto le spese funerarie, fino al 10% del capitale in caso di morte, purchè queste non siano già state pagate da un assicuratore o da un terzo responsabile. La collettività è esclusa dal beneficio del capitale in caso di morte.

B5

Capitale in caso d'invalidità (assicurazione di somme)

Se un infortunio ha come conseguenza, entro cinque anni dal giorno dell'evento, un'invalidità presunta definitiva, la Baloise paga il capitale d'invalidità determinato in base al grado d'invalidità, alla somma d'assicurazione pattuita e alla variante di prestazione scelta. In questo caso è irrilevante se e in quale misura ne consegue un'incapacità al guadagno.

La prestazione dovuta è esigibile non appena è accertata l'invalidità presunta permanente e sono cessati i versamenti di un'eventuale indennità giornaliera.

Se al momento dell'infortunio l'assicurato ha compiuto i 65 anni (uomini) rispettivamente i 64 anni (donne) è assicurata solo la prestazione d'invalidità semplice (variante C).

B6

Elementi di calcolo

6.1 I tassi d'invalidità indicati qui di seguito sono vincolanti per le parti:

6.1.1 Tassi d'invalidità fissi in caso di perdita totale anatomica o funzionale:

delle due braccia o delle due mani, delle due gambe o dei due piedi	100%
di un braccio o di una mano e contemporaneamente di una gamba o di un piede	100%
di un braccio all'altezza o al di sopra del gomito	70%
di un avambraccio o di una mano	60%
di un pollice	22%
di un indice	14%
di un altro dito della mano	8%
di una gamba all'altezza o al di sopra del ginocchio	60%
di una gamba al di sotto del ginocchio	50%
di un piede	40%
della vista dei due occhi	100%
della vista di un occhio	30%
della vista di un occhio, se quella dell'altro occhio era già nulla prima che si verificasse l'infortunio	70%
dell'udito dei due orecchi	60%
dell'udito di un orecchio	15%
dell'udito di un orecchio, se quella dell'altro orecchio era già nullo prima che si verificasse l'infortunio	45%
della parola	60%
del gusto	10%
dell'odorato	10%
della milza	10%
di un rene	20%
di un alluce	10%
di un altro dito del piede	5%

In caso di perdita parziale anatomica o funzionale, il grado d'invalidità è ridotto proporzionalmente.

6.1.2 Nei casi non previsti qui sopra, il grado d'invalidità è determinato in base ad un accertamento medico tenendo conto anche delle percentuali menzionate sotto la cifra 6.1.1.

6.1.3 In caso di perdita simultanea o d'incapacità funzionale simultanea di più parti del corpo, il grado d'invalidità si ottiene sommando le singole percentuali; tuttavia il grado d'invalidità non può oltrepassare il 100%.

6.1.4 Se le parti del corpo colpite dall'infortunio avessero perso già in precedenza parzialmente o totalmente la loro capacità funzionale, il grado d'invalidità preesistente, determinato in base ai principi sopraccitati, viene dedotto da quello risultante dopo l'infortunio.

6.1.5 Non appena è accertato il grado d'invalidità, il capitale d'invalidità, a seconda della variante scelta:

A o B = prestazione d'invalidità progressiva, C = prestazione d'invalidità semplice

Condizioni contrattuali

Assicurazione infortuni per aziende agricole

viene determinato nel modo seguente:

	Variante A	Variante B
per la parte d'invalidità consecutiva all'infortunio non eccedente il 25%	sulla somma assicurata semplice	sulla somma assicurata semplice
per la parte d'invalidità consecutiva all'infortunio superiore al 25% ma non eccedente il 50%	sul doppio della somma assicurata	sul triplo della somma assicurata
per la parte d'invalidità consecutiva all'infortunio eccedente il 50%	sul triplo della somma assicurata	sul quintuplo della somma assicurata

Il capitale, in percentuale della somma assicurata convenuta per l'invalidità, viene quindi fissato come segue:

Grado d'invalidità	Capitale Variante A	Capitale Variante B	Grado d'invalidità	Capitale Variante A	Capitale Variante B
26%	27%	28%	57%	96%	135%
27%	29%	31%	58%	99%	140%
28%	31%	34%	59%	102%	145%
29%	33%	37%	60%	105%	150%
30%	35%	40%	61%	108%	155%
31%	37%	43%	62%	111%	160%
32%	39%	46%	63%	114%	165%
33%	41%	49%	64%	117%	170%
34%	43%	52%	65%	120%	175%
35%	45%	55%	66%	123%	180%
36%	47%	58%	67%	126%	185%
37%	49%	61%	68%	129%	190%
38%	51%	64%	69%	132%	195%
39%	53%	67%	70%	135%	200%
40%	55%	70%	71%	138%	205%
41%	57%	73%	72%	141%	210%
42%	59%	76%	73%	144%	215%
43%	61%	79%	74%	147%	220%
44%	63%	82%	75%	150%	225%
45%	65%	85%	76%	153%	230%
46%	67%	88%	77%	156%	235%
47%	69%	91%	78%	159%	240%
48%	71%	94%	79%	162%	245%
49%	73%	97%	80%	165%	250%
50%	75%	100%	81%	168%	255%
51%	78%	105%	82%	171%	260%
52%	81%	110%	83%	174%	265%
53%	84%	115%	84%	177%	270%
54%	87%	120%	85%	180%	275%
55%	90%	125%	86%	183%	280%
56%	93%	130%	87%	186%	285%

Grado d'invalidità	Capitale Variante A	Capitale Variante B	Grado d'invalidità	Capitale Variante A	Capitale Variante B
88%	189%	290%	95%	210%	325%
89%	192%	295%	96%	213%	330%
90%	195%	300%	97%	216%	335%
91%	198%	305%	98%	219%	340%
92%	201%	310%	99%	222%	345%
93%	204%	315%	100%	225%	350%
94%	207%	320%			

Variante C: In caso di prestazione d'invalidità semplice, l'ammontare totale del capitale d'invalidità si calcola sulla base della somma d'assicurazione semplice, cioè l'assicurato ha sempre diritto alla percentuale del capitale assicurato che corrisponde al grado d'invalidità.

B7

Danni estetici (assicurazione di somme)

Se l'infortunio provoca una deformazione grave e permanente del corpo umano (danni estetici quali p. es. cicatrici) per la quale non è dovuto un capitale d'invalidità ma che tuttavia pregiudica l'avvenire economico o la posizione sociale dell'assicurato, la Baloise versa il 10% del capitale d'invalidità fissato nella polizza in caso di sfiguramento e il 5% di tale capitale in caso di deturpamento di altre parti normalmente visibili del corpo.

Le prestazioni per questi danni non ammontano in alcun caso a più di CHF 20'000.

La prestazione dovuta è esigibile non appena è accertato il danno estetico e quando sono cessati i versamenti di una eventuale indennità giornaliera.

B8

Indennità giornaliera (assicurazione di somme)

8.1 In caso d'incapacità totale al lavoro, accertata da un medico, la Baloise paga, per ogni giorno civile, l'indennità giornaliera convenuta purché l'assicurato segua una cura medica regolare e non possa esercitare alcuna attività in relazione alla sua professione.

8.2 In caso d'incapacità parziale al lavoro, l'indennità giornaliera viene ridotta proporzionalmente di un importo corrispondente al grado della capacità lavorativa.

8.3 Per il giorno dell'infortunio non viene corrisposta nessuna prestazione. Il termine di attesa convenuto decorre dall'accertamento medico dell'incapacità lavorativa, al più presto tuttavia dal giorno successivo all'infortunio.

Condizioni contrattuali

Assicurazione infortuni per aziende agricole

Per la determinazione del termine di attesa, i giorni d'incapacità lavorativa totale o parziale vengono presi in considerazione come giorni interi.

8.4 Durata della prestazione secondo la variante scelta:

8.4.1 Il diritto all'indennità sussiste al massimo per 730 giorni entro 5 anni dal giorno dell'infortunio. Se è convenuto un termine di attesa, la durata delle prestazioni di 730 giorni è ridotta in misura corrispondente.

8.4.2 Il diritto alla prestazione si estingue al più tardi dopo 5 anni dal giorno dell'infortunio.

B9

Indennità giornaliera d'ospedalizzazione (assicurazione di somme)

9.1 La Baloise paga l'indennità giornaliera d'ospedalizzazione convenuta durante il soggiorno ospedaliero indispensabile, al massimo tuttavia durante 5 anni dal giorno dell'infortunio. È considerato come ospedale ogni stabilimento che ricovera esclusivamente persone infortunate o ammalate e che è sotto la sorveglianza di un medico diplomato di Stato.

9.2 Inoltre, la Baloise paga l'indennità giornaliera d'ospedalizzazione per la durata di cure ordinate dal medico e fatte, con il consenso della Baloise, in uno stabilimento specializzato. Se, dopo una degenza ospedaliera, il medico prescrive un soggiorno di convalescenza, la Baloise prende a suo carico le spese effettive fino a concorrenza dell'importo dell'indennità giornaliera d'ospedalizzazione convenuta e al massimo per 4 settimane.

B10

Spese di cura (assicurazione danni)

10.1 Copertura integrale

Quando sono assicurate le spese di cura la Baloise prende a suo carico le seguenti spese, purché esse intervengano entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, con riserva dell'art. A1.2 (assicurazione di previdenza)

10.1.1 Le spese necessarie per misure terapeutiche applicate o ordinate da un medico o dentista diplomato di Stato, come pure le spese di ospedale nella classe convenuta e gli esborsi per trattamento, soggiorno e vitto in occasione di cure ordinate dal medico e fatte, con il consenso della Baloise, in uno stabilimento specializzato.

Nell'assicurazione per fanciulli, in caso di danni ai denti di cui la cura definitiva non fosse possibile, la Baloise si assume le spese presumibili per la cura provvisoria come

pure il costo per un unico ripristino definitivo dei denti lesi per effetto dell'infortunio. Queste spese sono prese a carico al più tardi fino all'età di 22 anni compiuti dell'assicurato, anche se il termine di 5 anni dal giorno dell'infortunio viene superato.

Previa richiesta del contraente, l'indennità può essere corrisposta immediatamente sulla base del preventivo.

10.1.2 Per la durata delle misure terapeutiche secondo la cifra 10.1.1, le spese per i servizi del personale infermiere diplomato, estraneo alla famiglia dell'assicurato, o messo a disposizione da una istituzione pubblica o privata, come pure le spese di locazione di attrezzature e apparecchi per malati.

10.1.3 Le spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, come pure le spese per la loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) quando sono danneggiati o distrutti da un infortunio che comporta misure terapeutiche secondo la cifra 10.1.1.

10.1.4 Le spese per i trasporti dell'assicurato necessitate dall'infortunio, purché siano in relazione diretta con le misure terapeutiche; tuttavia i trasporti aerei fino all'ospedale più prossimo adatto al trattamento, sono assicurati solo se inevitabili per ragioni mediche o tecniche. I trasporti con veicoli che non appartengono ai servizi pubblici (tassi e simili) sono rimborsati soltanto quando non si può esigere dall'assicurato l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto (ferrovia, tram, autobus, ecc.).

10.1.5 Le spese per azioni di recupero della salma quando la morte è la conseguenza di un infortunio assicurato o di sposatezza.

10.1.6 Le spese per azioni di ricerca e di salvataggio in favore dell'assicurato fino a CHF 20'000 al massimo.

10.1.7 Le spese di trasporto della salma fino al luogo di domicilio svizzero dell'assicurato qualora l'infortunio mortale sia avvenuto al di fuori di questo domicilio. Se la morte si verifica al di fuori della Svizzera, la Baloise si assume anche le spese relative al disbrigo delle formalità burocratiche per il rimpatrio del corpo.

10.2 Copertura complementare ad una cassa malati

Quando le spese di cura secondo la cifra B10 sono assicurate in complemento alle prestazioni di una cassa malati, la Baloise si assume la parte delle spese di cura non coperta dalla cassa malati.

Condizioni contrattuali

Assicurazione infortuni per aziende agricole

10.2.1 Le partecipazioni ai costi e le tasse della cassa malati non sono coperte.

10.2.2 Le spese di cura risultanti da infortuni che non sono assicurati a norma di statuto dalla cassa malati, sono prese totalmente a carico dalla Baloise.

10.2.3 Se al momento dell'infortunio l'assicurazione della cassa malati non esistesse più, la Baloise si assume allora la metà delle spese risarcibili ai sensi della cifra 10.1.1.

10.2.4 Le prestazioni ai sensi delle cifre da 10.1.2 a 10.1.7 sono indennizzate nella loro totalità.

Questo è pure valevole allorché la cassa malati riduce o rifiuta le sue prestazioni a causa dell'esistenza di quest'assicurazione complementare o quando la copertura presso la cassa malati si estingue durante la cura medica.

10.3 Copertura in complemento alla LAINF

10.3.1 La Baloise prende a suo carico la parte delle spese ai sensi della cifra B10.1. che superano le prestazioni legali, sino a quando l'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF corrisponde prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese.

10.3.2 Inoltre, in caso di soggiorno in uno stabilimento di cura, la Baloise risarcisce le spese di sostentamento che l'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF o l'assicurazione militare federale mette a carico dell'assicurato.

10.3.3 Se la copertura dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF si estingue, in seguito a cessazione dell'attività lavorativa remunerata o per altri motivi, o se l'assicurato resta coperto unicamente per gli infortuni professionali e per le malattie professionali, la Baloise deve esserne avvisata immediatamente. Dopo di che, il contratto verrà adattato alle nuove condizioni.

Se al verificarsi di un infortunio, la Baloise constata che la suddetta comunicazione è stata omessa, essa prende a suo carico soltanto la metà delle spese effettive di cura, risarcibili secondo la cifra B10.1, purché questa prestazione non sia a carico dell'assicurazione militare federale. Le spese per le azioni di ricerca e salvataggio in favore dell'assicurato sono indennizzate fino a concorrenza di CHF 10'000.

B11

Cumulo di assicurazione

Se le spese di cura sono coperte da diverse assicurazioni di compagnie concessionate, esse sono pagate complessivamente una volta sola. In questo caso viene stabilito a quanto ammonta il totale delle somme delle assicurazioni di tutte le compagnie partecipanti. La prestazione che la Baloise è obbligata a corrispondere è limitata soltanto alla proporzione tra la sua quota parte e l'importo totale delle somme d'assicurazione. Questa regolamentazione vale anche per la parte di spese di cura che superano le prestazioni legali secondo la LAINF. Se al momento della conclusione di un ulteriore contratto lo stipulante non è a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni, può recedere da questo contratto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo entro quattro settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni.

C Premi

C1

Pagamento dei premi

1.1 Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno di assicurazione e deve essere pagato anticipatamente. Questo è esigibile alla data indicata nella polizza.

1.2 Se è convenuto il pagamento rateale, le rate che scadono nel corso dell'anno d'assicurazione sono considerate, fatta riserva del paragrafo seguente, solo come riporti.

1.3 Rimborso dei premi

Se il contratto si estingue prima della scadenza, la Baloise rimborsa il premio per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto se il contraente disdice il contratto assicurativo entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro.

C2

Mancato pagamento del premio

2.1 Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, la Baloise diffida per iscritto il contraente, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'inizio della diffida.

Condizioni contrattuali

Assicurazione infortuni per aziende agricole

2.2 Se la diffida rimane senza effetto, l'obbligazione della Baloise è sospesa per i sinistri che si verificano dopo la scadenza del termine di diffida (interruzione di copertura).

Per i sinistri che si verificano durante la sospensione dell'obbligazione della Baloise non può essere avanzata nessuna pretesa d'assicurazione e questo anche dopo il pagamento tardivo del premio.

2.3 Un contratto annullato in seguito ad una diffida può essere rimesso integralmente in vigore, entro i 6 mesi consecutivi all'inizio della procedura di diffida, con il pagamento dei premi arretrati e delle spese. Trascorso questo termine, la Baloise si riserva il diritto di stabilire le condizioni della rimessa in vigore del contratto.

C3

Adeguamento dei premi

3.1 La Baloise può modificare i premi all'inizio di un nuovo anno assicurativo. La modifica viene comunicata allo stipulante al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo in corso.

3.2 Se il contraente non accetta l'aumento del premio, ha il diritto di disdire la parte di contratto soggetta alla modifica o l'intero contratto. La disdetta è valida se giunge alla Baloise, al più tardi, l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

C4

Spese

4.1 Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Baloise può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito www.baloise.ch.

4.2 Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla Legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene interrotta in seguito alla scadenza del termine di diffida (Interruzione di copertura).

D Sinistri

D1

Obblighi in caso di sinistro

1.1 In caso d'infortunio di una persona assicurata, rivolgersi immediatamente al Servizio clientela della Baloise, che potrete contattare 24 ore su 24 e da tutto il mondo al seguente numero di telefono gratuito: 00800 24 800 800, oppure +41 61 285 82 24 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

1.2 Dopo l'infortunio occorre rivolgersi immediatamente a un medico diplomato di Stato e seguire le sue istruzioni. Inoltre, l'assicurato o l'avente diritto deve fare tutto ciò che possa essere utile per chiarire le circostanze dell'infortunio e le sue conseguenze.

1.3 Egli deve svincolare dal segreto professionale nei confronti della Baloise o del suo medico di fiducia, i medici curanti o che lo hanno curato. La Baloise tratterà con la massima riservatezza le indicazioni ricevute.

D2

Violazione del loro obbligo

In caso di violazione degli obblighi summenzionati da parte del contraente o dell'avente diritto, la Baloise si riserva il diritto di ridurre o di rifiutare le prestazioni dovute a seconda dell'influenza avuta dalla violazione degli obblighi contrattuali sul subentrare o sull'estensione del danno.

D3

Determinazione delle prestazioni

1.1 Per la determinazione dell'ammontare della prestazione, l'avente diritto dovrà presentare le fatture originali sufficientemente dettagliate rispettivamente i necessari certificati e attestati medici. L'indennizzo è esigibile dopo 4 settimane da quando la Baloise ha ricevuto tutte le indicazioni necessarie che le permetteranno di determinare l'ammontare del sinistro e della sua responsabilità.

1.2 In caso d'incapacità al guadagno di lunga durata, possono essere richiesti degli acconti alla Baloise per le indennità giornaliere decorse, ma al massimo una volta al mese.

Condizioni contrattuali

Assicurazione infortuni per aziende agricole

D4

Garanzia di pagamento

Se l'assicurato lo desidera, la Baloise rilascia una garanzia del pagamento delle spese. Questo documento viene rilasciato non appena è accertato l'obbligo di risarcimento da parte della Baloise.

D5

Concorso di circostanze estranee all'infortunio

Se le conseguenze di un infortunio sono aggravate da malattie, stati morbosi o infermità anteriori o posteriori all'infortunio, ma indipendentemente da esso, le prestazioni in caso di morte e d'invalidità della Baloise saranno ridotte, in base a giudizio peritale, della parte imputabile al fattore estraneo all'infortunio.

D6

Negligenza grave

La Baloise rinuncia al diritto conferitole dalla legge di ridurre le prestazioni quando l'evento assicurato è stato provocato da grave negligenza.

E Generalità

E1

Inizio e fine del contratto

L'assicurazione inizia dopo l'accettazione della proposta da parte della Baloise a meno che non sia prevista una data posteriore nella polizza. In mancanza di una disdetta scritta o alla forma di testo di una delle parti contrattuali almeno 3 mesi prima della scadenza convenuta, il contratto verrà prolungato tacitamente di 12 mesi.

E2

Disdetta del contratto

1.1 Il contratto può essere disdetto per iscritto o alla forma di testo da ambedue le parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza dello stesso. La disdetta è valida se perviene alla Baloise al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di disdetta di tre mesi.

1.2 Il contratto può essere disdetto dopo ogni sinistro per il quale la Baloise ha fornito delle prestazioni. La disdetta deve essere effettuata, da entrambe le parti, al più tardi al momento dell'ultimo pagamento.

La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.

E3

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di forma per le dichiarazioni di volontà, queste condizioni contrattuali si riallacciano alla forma scritta («per iscritto») o alla forma di testo («prova per testo»). Semplici dichiarazioni rilasciate a voce o al telefono sono considerate valide solo se la Baloise ne conferma l'avvenuto rilascio per iscritto o in formato elettronico.

Se le disposizioni legali o contrattuali esigono esplicitamente la forma scritta («per iscritto»), con essa si intende un testo scritto, con sotto apposta la firma autografa originale.

Se le disposizioni legali o contrattuali prevedono il requisito di forma «tramite prova per testo», questo significa che oltre alla forma scritta è ammessa anche un'altra forma che consente la prova tramite testo. Le dichiarazioni di volontà possono essere validamente trasmesse tramite canali elettronici (ad esempio posta elettronica, lettera senza firma originale, o fax).

Baloise Assicurazione SA

Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch
baloise.ch